



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01516/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00735/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio**

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Flavourart s.r.l., Smooke s.r.l.,
Smart Evolution Trading s.r.l., Arbi
Group s.r.l., in liquidazione
volontaria, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi dagli avv.ti
Stefano Vinti e Fabio Francario,
con domicilio eletto presso lo

studio dell'avv. Francario in Roma,
via della Mercede, 11;

contro

Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso cui domiciliano in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Fiesel-Confesercenti, in persona
del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Fraccastoro, con domicilio
eletto presso lo studio del
difensore, in Roma, via di San
Basilio, 72;

Federcontribuenti Italia, in persona
del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.
Giorgio Fraccastoro, con domicilio
eletto presso lo studio del
difensore, in Roma, via di San
Basilio, 72;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. 16.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.12.2013 e delle “Risposte ai quesiti più frequenti” (c.d. FAQ) adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane in data 03.01.2014;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa:

1) la decisione di prevedere che gli operatori già presenti sul mercato che non hanno conseguito alla data del 1° gennaio 2014 l’autorizzazione al commercio di vaporizzatori, della loro componentistica, dei liquidi destinati alla vaporizzazione e dei relativi prodotti accessori e strumentali (ovvero dei prodotti indicati al comma 1, dell’art. 62 – *quater*, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504), non possano continuare a commercializzare e vendere tali prodotti;

2) la decisione di assoggettare a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (di cui all'art. 62 *–quater*, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504) la vendita di prodotti accessori e strumentali all'utilizzo di vaporizzatori (come ad esempio i caricabatteria o le custodie dei vaporizzatori);

3) la decisione di ritenere sucedanei del tabacco ed assoggettati a regime autorizzatorio e tariffario e all'imposta prodotti che non contengono affatto nicotina ovvero dispositivi elettronici, componenti e accessori a prescindere dal fatto che siano o meno deputati alla vaporizzazione di nicotina ovvero vengano o meno concretamente ed effettivamente adibiti a tale uso da parte dei loro utilizzatori; nonché, comunque:

4) la stessa decisione di applicare in via generale sui prodotti indicati al comma 1 dell'art. 62 *–quater* del d.lgs. n. 504/95 la suddetta

imposta della misura pari al 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medesimi e di sottoporre gli stessi a regime autorizzatorio e tariffario; e, infine 5) ove e per quanto occorrer possa, la nota dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli 20.11.2013, prot. n. DAC/CTL/8443/2013; il tutto previa, ove occorra e ritenuta non manifestamente infondata la relativa questione, a) rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 *-quater* del d.lgs. 26.10.1995, n.504, per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Cost.; nonché b) sempre ove occorra, previa rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione *“dica la Corte di Giustizia se i principi di diritto europeo in materia di libera circolazione dei fattori e dei prodotti economici, di tutela delle libertà fondamentali e di libera concorrenza nel mercato unico, nonché gli artt. 30, 34, 35 e 110 del TFUE, l'art. 401 della direttiva 112/2006/CE e l'art. 1 della*

direttiva n. 118/2008/CE, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui all'art. 62 – quater del d.lgs. n. 504 del 1995, che: a) introduce un'imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita dei prodotti al pubblico; b) prevede una tariffazione dei prezzi al pubblico, determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita; c) impone una serie di obblighi ed adempimenti procedurali che interferiscono con il regolare ciclo produttivo - distributivo dei prodotti.”;

- nonché, ancora, per l'annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:

- d.m. 12.2.2014, a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- circolare AAMS prot. n. DAC/DIR/14 del 21.1.2014 e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista l'istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che l'art. 62 *-quater* del d.lgs. n. 504/95 sottopone ad una nuova, gravosa imposizione indiretta, nonché al connesso regime autorizzativo, “ i prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;

Rilevato che detta normativa:

- non delinea in maniera sufficientemente determinata la base imponibile, né comunque

stabilisce specifici e vincolanti criteri direttivi idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria;

- consente, conseguentemente, l'applicazione di un'aliquota unica e indifferenziata in relazione ad una serie eterogenea di sostanze e di beni aventi uso promiscuo;

Ritenuto, pertanto, che detta normativa, presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata, infine, l'irreparabilità del pregiudizio allegato dalle società ricorrenti, in quanto - per la rilevante ed immediata incidenza degli adempimenti di ordine amministrativo e fiscale oggetto di impugnativa su tutta la filiera delle c.d. "e- cig" - non si può escludere che, nel tempo necessario alla definizione della questione di costituzionalità, esse possano subire un tracollo economico, con

conseguente espulsione dal mercato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], così provvede:

- 1) accoglie l'istanza cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;
- 2) per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile

2014 con l'intervento dei
magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo,

Consigliere

Silvia Martino, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE **IL**
PRESIDENTE

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)